



Regione Lombardia

DECRETO N. 17675

Del 21/11/2024

Identificativo Atto n. 6970

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

PARZIALE REVOCA, CON DECORRENZA 01/02/2025, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Z.R.C.) TEMPORANEE, ISTITUITE NEL TERRITORO DELL'ATC 6, CON DECRETO N. 1093 DEL 30/01/2023 E CON DECRETO DELLA PROVINCIA DI CREMONA N. 1304 DEL 30/12/2015.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di caccia a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 – n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 – n. 7 "Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione.

RICHIAMATI:

- la legge 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 38 recante norme in materia di Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.) ed Aziende Agri- Turistico Venatorie (A.A.T.V.);
- la Delibera Giunta Regionale 23 dicembre 2019 - n. XI/2705: "L.r. 26/93 art. 38.



Regione Lombardia

Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie. Abrogazione della d.g.r. n. 6/36929 del 19 giugno 1998”;

- il vigente Piano Faunistico Venatorio della provincia di Cremona approvato con D.C.P. n. 32 del 07/09/2005 e s.m.i., che rimane efficace fino alla data di pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Territoriale di cui all'art. 14 della L.R. 26/1993.

VISTI:

- il decreto N. 18967 del 20/12/2019, con oggetto: *“ISTITUZIONE DI UNA AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA “BOSCO GENIVOLTA”, DERIVANTE DAL FRAZIONAMENTO DELLA PREESISTENTE A.F.V. VILLACHIARA VILLAGANA E UBICATA NEI COMUNI DI GENIVOLTA, SONCINO (CR) E VILLACHIARA (BS) CON UN'ESTENSIONE TOTALE DI 254,56 ETTARI, CONCESSIONARIO SIG. LANZI GIANFRANCO”;*
- il decreto n. 1093 Del 30/01/2023, con oggetto: *“DINIEGO ALLA DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “BOSCO GENIVOLTA”, UBICATA NEI COMUNI DI GENIVOLTA, SONCINO (CR) E VILLACHIARA (BS), TITOLARE LANZI GIANFRANCO”*, con il quale tra l'altro, si istituiva di diritto una Zona di Ripopolamento e Cattura Temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della Regione del provvedimento di destinazione, sulla superficie precedentemente occupata dall'AFV “BOSCO GENIVOLTA”;
- il decreto n. 1826 del 31/01/2024, con oggetto: *“L.R. 16 AGOSTO 1993 N. 26, DELIBERA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2019 - N. XI/2705 – RICOSTITUZIONE CON DECORRENZA 01 FEBBRAIO 2024, DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA “BOSCO GENIVOLTA”, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI GENIVOLTA, SONCINO (CR) E VILLACHIARA (BS), CON UNA SUPERFICE DI ETTARI 230. TITOLARE LUGHIGNANI ANNA – CF LGHNNNA56T45H140S”*, con il quale tra l'altro, si confermava la Zona di Ripopolamento e Cattura Temporanea, istituita con il



Regione Lombardia

decreto n. 1093 del 30/01/2023, sulle aree in precedenza ricomprese nell'A.F.V. "BOSCO GENIVOLTA" e non incluse entro i nuovi confini aziendali;

- il decreto n. 1304 del 30/12/2015 della Provincia di Cremona, con oggetto: *"RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'A.A.T.V. "ALBERA" DI ETTARI 95, UBICATA NEL COMUNE DI SALVIROLA, CONCESSIONARIA BOLDINI FRANCESCA"*, con il quale tra l'altro, si riduceva la superficie aziendale dai 319 ettari del precedente rinnovo a 95,04 ettari, costituendosi di diritto, sulla superficie esclusa dai nuovi confini aziendali, una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque, fino all'adozione da parte della Regione, del provvedimento di destinazione;
- il decreto n. 1086 del 31/01/2020, con oggetto: *"MODIFICA DEL DECRETO DELLA PROVINCIA DI CREMONA N. 1304 DEL 30/12/2015. CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'A.A.T.V. "ALBERA", DALLA SIG.RA BOLDINI FRANCESCA AL SIG. CASAGRANDE GUIDO LUIGI PATRIZIO E CONTESTUALE VARIAZIONE DEI CONFINI CON AUMENTO DELLA SUPERFICIE DA ETTARI 95,04 A ETTARI 214,98"* e il decreto n. 7375 del 31/05/2021, con oggetto: *"MODIFICA DEL DECRETO DELLA PROVINCIA DI CREMONA N. 1304 DEL 30/12/2015 E S.M.I. VARIAZIONE DEI CONFINI DELL'AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA "ALBERA", CON AUMENTO DELLA SUPERFICIE DA 215 ETTARI A 255 ETTARI"*, con i quali si destinava nuovamente ad AATV, parte del territorio precedentemente costituito in ZRC Temporanea con il decreto n. 1304 del 30/12/2015.

TENUTO CONTO CHE:

- le due Zone di Ripopolamento e Cattura Temporanea sopra citate, sono state istituite, ai sensi del punto 8 e punto 7 allegato B della Delibera Giunta Regionale 23 dicembre 2019 - n. XI/2705, il quale prevede tra l'altro, che : *"In caso di revoca, di rinuncia o di scadenza dell'autorizzazione, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro sessanta giorni; sulle relative superfici viene costituita di diritto una zona di ripopolamento e cattura temporanea con divieto di caccia per chiunque,*



Regione Lombardia

fino all'adozione da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, del provvedimento di destinazione;"

- in data 07/06/2024, con nota acquisita agli atti con protocollo n. M1.2024.0094480, l'Ambito Territoriale di Caccia n. 6, ha chiesto di destinare le superfici attualmente comprese nelle due ZRC temporanee sopra citate, all'attività di caccia programmata;
- che l'area in questione, anche per la limitata estensione, non presenta alcuno degli aspetti di idoneità ambientale, propri delle ZRC, sotto il punto di vista della componente vegetale, della conformazione dei confini e degli accessi.

RITENUTO, nelle more dell'iter amministrativo:

- di revocare la Z.R.C. Temporanea istituita con il decreto n. 1093 Del 30/01/2023, destinando il relativo territorio, pari a 62 ettari circa così come riportato nell'allegata planimetria, all'attività di caccia programmata;
- di revocare parzialmente la ZRC Temporanea istituita con il decreto n. 1304 del 30/12/2015, destinando parte del relativo territorio, pari a 24 ettari circa così come riportato nell'allegata planimetria, all'attività di caccia programmata.

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR N° 1929 Seduta del 26/02/2024 - Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024, con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi.

DECRETA

1. ai sensi del punto 8 allegato A e punto 7 allegato B, della Delibera Giunta regionale 23 dicembre 2019 - n. XI/2705:
 - di revocare la Z.R.C. Temporanea istituita con il decreto n. 1093 Del 30/01/2023;



Regione Lombardia

- di revocare parzialmente la ZRC Temporanea istituita con il decreto della Provincia di Cremona n. 1304 del 30/12/2015;
- di destinare il relativo territorio, così come riportato nelle allegate planimetrie, all'attività di caccia programmata, con decorrenza 01/02/2025;
- di disporre la rimozione, a partire dal 01/02/2025, delle relative tabelle lungo i confini delle ZRC revocate;
- di dare atto che il nuovo territorio in ATC 6, da destinare all'attività di caccia programmata, con il presente atto, corrisponde ad una superficie complessiva di circa 87 ettari;
- di trasmettere copia del seguente decreto ai soggetti interessati;
- di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge